

Decreto federale concernente un secondo credito aggiuntivo a favore dell'esposizione nazionale 2002

del 14 marzo 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 69 capoverso 2 e 167 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 2002²,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito aggiuntivo di 120 milioni di franchi per un mutuo inteso a garantire la solvibilità dell'esposizione nazionale 2002.

Art. 2

La garanzia di deficit di 20 milioni di franchi approvata con il decreto federale del 10 dicembre 1996³ e la rimanente garanzia di deficit di 38 milioni di franchi approvata con il decreto federale del 16 giugno 2000⁴ sono trasformate in un mutuo a favore dell'esposizione nazionale 2002.

Art. 3

In collaborazione con la direzione di Expo.02, le città e i comuni implicati, il Consiglio federale è incaricato di esaminare quali edifici dell'esposizione con valore architettonico possano essere riutilizzati al termine della manifestazione e dunque venduti, locati o messi a disposizione in altro modo.

Art. 4

¹ I mutui di cui agli articoli 1 e 2 devono essere remunerati a un tasso d'interesse preferenziale stabilito dall'Amministrazione federale delle finanze.

² Il rimborso ha luogo solo quando i crediti concessi da terzi privati (banche e fornitori) nei confronti dell'Associazione Esposizione nazionale e da essa riconosciuti sono stati totalmente saldati.

Art. 5

Il presente decreto non sottostà al referendum.

1 RS 101

2 FF 2002 1119

3 FF 1997 1759

4 FF 2000 3257

Consiglio nazionale, 6 marzo 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il segretario: Christophe Thomann

Consiglio degli Stati, 14 marzo 2002

Il presidente: Anton Cottier

Il segretario: Christoph Lanz

3251